

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6427 del 07/12/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta SYSTEM Spa - Casalgrande, Via Ca' del Miele n.8/C
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6692 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26581/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SYSTEM Spa" - Casalgrande (RE).

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**SYSTEM Spa**" avente sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) - Via Ghiarola Vecchia n.73, e stabilimento in comune di **Casalgrande (RE) - Via Ca' del Miele n.8/C**, concernente l'attività di **produzione di automazioni industriali per il settore ceramico e logistico**, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/11002 del 30/08/2018 e successive integrazioni acquisite in data 03/10/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, inclusive delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.L.gs. n.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Casalgrande, prot.n.2018/21548, acquisito al protocollo di ARPAE n.PGRE/16055 del 05/12/2018 per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, ed il relativo parere di conformità del gestore del Servizio Idrico Integrato, prot. RT014713-2018-P del 25/09/2018, in cui, tra l'altro si riferisce che, per quanto riguarda le acque di condensa dei compressori e di controlavaggio dell'addolcitore, vista la loro ridotta quantità, si classificano tali acque come reflui domestici;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta "**SYSTEM Spa**" ubicato in comune di **Casalgrande - Via Ca' del Miele n.8/C**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006;**
- **Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.

- L'insediamento ubicato in Via Cà del Miele n.8/C a Casalgrande si compone di un fabbricato ad uso uffici e di un corpo di fabbrica ad uso produttivo.
- Sono oggetto della presente autorizzazione gli scarichi in pubblica fognatura individuati (in planimetria) con le sigle S1, S2, S4, costituiti dalle acque di dilavamento di una porzione dei piazzali di pertinenza dello stabilimento, e lo scarico individuato con la sigla S6, costituito dalle acque di controlavaggio dell'addolcitore del locale pompe, dalle acque di condensa provenienti dal locale compressori adiacenti al corpo di fabbrica, e dalle acque di dilavamento derivanti dalla porzione sud dei piazzali.
- La Ditta utilizza i piazzali esterni esclusivamente per il transito di automezzi.
- I prodotti di scarto sono raccolti in idonei contenitori posizionati internamente al capannone o esternamente in contenitori chiusi.
- Le lavorazioni avvengono esclusivamente all'interno del capannone, al coperto. L'attività produttiva non utilizza acqua nel ciclo delle lavorazioni.
- Le acque reflue derivanti dal lavaggio pavimenti sono raccolte e stoccate in un apposito serbatoio, in attesa di ritiro e conferimento allo smaltimento da parte di azienda specializzata.
- Sono inoltre presenti i seguenti scarichi in pubblica fognatura, sempre ammessi nel rispetto del regolamento di fognatura:
 - scarico S3, costituito dalle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle acque di controlavaggio dell'addolcitore della palazzina uffici. Tale scarico è considerato di tipo domestico, vista la ridotta quantità di acqua di controlavaggio dell'addolcitore e che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano;
 - scarico S5, costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone.

Prescrizioni

1. Lo scarico in fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII).
2. In riferimento alla rete fognaria aziendale (e relativi sistemi di pretrattamento) che convoglia i reflui nella pubblica fognatura, possono essere scaricate in acque superficiali esclusivamente le acque di seconda pioggia come individuate dalle D.G.R. n.286/2005 e n.1860/2006.
3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
6. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
7. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare

le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

8. Ai sensi dell'art. 128 comma 2° del D.Lgs. n.152/2006, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico della Ditta, redatta e firmata da tecnico competente, risulta che l'attività svolta rispetta i limiti assoluti di immissione in ambiente esterno ed i limiti differenziali in ambiente abitativo.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.